



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)



Art.1 (Denominazione-sede-durata) - Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Cittadini in Cammino", di seguito indicata anche come "Associazione". L'Associazione ha sede legale nel Comune di Corridonia (MC) Vialeu dell'Industria 303, 62014. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Corridonia (MC) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 (Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale") - A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Cittadini in Cammino APS" oppure "Cittadini in Cammino associazione di promozione sociale". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

ART. 3 (Scopo, finalità e attività) - L'Associazione *non ha scopo di lucro*, ha carattere aperto e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza, *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi*, con modalità mutualistiche, di una o di più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art.5 del d.lgs. 117/2017, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione, attraverso le attività di interesse generale, persegue i seguenti scopi:

- raccogliere l'adesione ed il fattivo contributo di persone che si riconoscono in una visione culturale e politica riformista e progressista per continuare il processo iniziato in questi ultimi anni di trasformazione sociale ed economica secondo criteri di giustizia e meritocrazia e riduzione delle disuguaglianze;
- valorizzare politiche a favore degli interessi dei cittadini, tutelare diritti e doveri civili e sociali, promuovere nuovi spazi e modalità di incontro e coinvolgimento, attraverso un continuo stimolo alla crescita economica e sociale, con particolare riguardo alle tematiche del lavoro, della sanità, della sicurezza e giustizia, della ricostruzione anche dei sistemi produttivi ed economici, della cultura, della educazione e formazione, della natura e dell'ambiente, delle politiche sociali, dell'integrazione e accoglienza e dell'Europa;
- promuovere il valore sociale della Politica e recuperare la necessaria credibilità della Politica nei confronti dei cittadini;
- promuovere confronti e dibattiti con tutte le componenti della società, attività creative, ricreative e sociali, coinvolgimento e partecipazione attiva dei cittadini, delle comunità, favorendo sempre il protagonismo e il pluralismo dei partecipanti, dando spazi adeguati alle giovani generazioni e politiche giovanili di avvicinamento alla vita politica e culturale;

- Stimolare e valorizzare l'impegno, il senso civico dei cittadini e delle comunità, promuovere l'ascolto diretto e le scelte politiche per il bene comune;
- Valorizzare la cultura come investimento sociale ed economico del territorio, crescita di moderni sistemi produttivi, nuove professionalità e come fattore strategico per il benessere della persona;
- Collaborare con altre associazioni, amministrazioni statali, enti locali e forze pubbliche e sociali per il raggiungimento degli obiettivi.

L'Associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale: sponsorizzazioni; vendita di prodotti in concomitanza di manifestazioni e/o eventi; somministrazione di alimenti e bevande, quale attività strettamente complementare a quelle di interesse generale, svolte a favori degli associati e familiari conviventi.

L'Associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà:

- costituire, insieme a rappresentanti delle imprese, enti, organizzazioni ed istituzioni pubbliche e private, commissioni o comitati scientifici e culturali;
- partecipare o rendersi promotore di consorzi o altri organismi, ivi comprese società, che operino in sintonia con le finalità dell'Associazione o che comunque perseguano finalità analoghe o connesse a quelle dell'Associazione;
- acquistare, locare, noleggiare, ricevere in comodato o procurarsi a qualsiasi altro titolo beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri;
- richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo nonché porre in essere attività commerciali al fine di perseguire l'oggetto statutario.

L'Associazione "Cittadini in Cammino" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività collegiali e di confronto, in particolare:

- organizzare incontri, convegni, dibattiti finalizzati alla divulgazione delle attività ed iniziative politico, culturali, turistiche, ricreative e studiare le problematiche sociali connesse;
- promuovere attività di ricerca e formazione;
- promuovere attività editoriale e di divulgazione mediatica compiute in proprio o in collaborazione con Case Editrici, Enti Pubblici e Privati, altre associazioni;
- occuparsi del privato sociale, della cooperazione, del volontariato e della solidarietà sociale; promuovere azioni di recupero della marginalità sociale e delle pari opportunità;
- raccogliere, studiare, elaborare le istanze di qualsiasi natura provenienti dai territori, dalle popolazioni, dalle diverse realtà sociali, rappresentandole;
- collaborare con organi legislativi, amministrazioni statali, enti locali e forze pubbliche per il raggiungimento del migliore risultato;
- mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altri organismi che abbiano le stesse finalità;
- progettare, organizzare e gestire interventi di beneficenza, di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, di promozione della cultura e dell'arte, di tutela dei diritti civili;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

ART. 4 (Ammissione e numero degli associati) - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. L'adesione all'Associazione è su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno; l'adesione all'Associazione è individuale, non trasmissibile e comporta il versamento della quota associativa che il Consiglio Direttivo stabilisce di anno in anno. Possono aderire all'Associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità istituzionali, che sottoscrivono il Manifesto dell'Associazione e che ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono essere soci tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, che, in possesso dei diritti civili, abbiano compiuto i 18 anni di età al momento della richiesta di iscrizione. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i valori espressi nel Manifesto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, presentare appello in forma scritta al Collegio dei Probiviri. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati) - Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, documentate ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto, il Manifesto, gli eventuali Regolamenti interni o deliberazioni prese;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- versare ogni altro eventuale contributo sociale stabilito dagli Organi dell'Associazione;
- comunicare tempestivamente la variazione dei dati anagrafici atteso che gli stessi risultano indispensabili ai fini di ogni comunicazione e/o convocazione associativa

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato) - La qualifica di associato si perde per *morte*, *recesso* o *esclusione*. L'associato che contravvenga *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, alle disposizioni del Manifesto dell'Associazione, ai Regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi associativi, oppure che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa o arrechi danni morali o materiali all'Associazione, oppure in caso di morosità nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Contro l'esclusione è ammesso appello, da presentare in forma scritta, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri. L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di

quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 7 (Organi) - Sono *Organi* dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite. Nella composizione degli Organi dovranno essere sempre prese in dovuta considerazione le questioni di genere e di pari opportunità.

ART. 8 (Assemblea) - Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e che sono in regolare con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. E' possibile l'intervento in assemblea degli associati anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene alternativamente mediante comunicazione scritta, mail, comunicazione sul nostro sito (ove istituito), avviso con sms o affissione avviso in bacheca, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno la metà degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- a) *nomina e revoca i componenti degli organi sociali*;
- b) *nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti*;
- c) *approva annualmente bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario redatto dal Consiglio Direttivo ed illustrato dal Tesoriere*;
- d) *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti*;
- e) *delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto*;
- f) *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- g) *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione*;
- h) *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza*;
- i) *approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale*;
- j) *approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto*;
- k) *delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale*;

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, mentre la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. Per deliberare lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, se impossibilitato, dal Vice Presidente. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 9 (Consiglio Direttivo) - Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- predisporre piani programmatici e di attività di sviluppo dell'Associazione,
- predisporre ed approvare regolamenti interni;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio di esercizio;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- redigere verbale di ogni riunione;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 21, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono rieleggibili. Ne fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. Un socio di età inferiore ai 28 anni parteciperà di diritto al Consiglio Direttivo, sarà individuato dallo stesso e dovrà coordinare attività per le giovani generazioni, le politiche giovanili e loro avvicinamento alla vita politica e culturale. Per quanto riguarda la vigenza del primo Consiglio Direttivo si specifica che esso resterà in carica dalla data della nomina e sino all'assemblea per l'approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello di costituzione. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. In tale circostanza la presidenza spetterà di diritto al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente ovvero, in assenza di entrambi, al Consigliere più anziano. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato dal Presidente o da almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata. Il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente, su proposta del Presidente.

ART. 10 (Presidente) - Il Presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente *dura in carica* quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La carica dura 3 anni e può essere rieletto. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 (Tesoriere) - Il Tesoriere gestisce, su mandato dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, le finanze dell'Associazione "Cittadini in Cammino", rendicontando le spese e illustrando all'Assemblea il bilancio annuale redatto dal Consiglio direttivo. Il Tesoriere provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese annotando il tutto nell'apposito Libro di Cassa. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio

dell'Associazione. Redige l'inventario e i bilanci consuntivo e preventivo alla fine di ogni esercizio, tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa.

ART. 12 (Collegio dei Probiviri) - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci, eletti al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica 4 (quattro) anni, e sono rieleggibili per un secondo mandato. Decide insindacabilmente entro trenta giorni dalla presentazione di eventuali ricorsi avverso le sanzioni disciplinari, espulsioni e i dinieghi di ammissione.

ART. 13 (Organo di controllo) - L'Organo di controllo, *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 (Revisione legale dei conti) - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 (Patrimonio) - Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 (Divieto di distribuzione degli utili) - L'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 (Risorse economiche) - L'Associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: rendite patrimoniali; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; contributi dei Soci; contributi da privati simpatizzanti; donazioni e lasciti testamentari; intrattenimenti, manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi; contributi aggiuntivi dei soci; contributi da Comuni, Regioni o altri Enti; proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota associativa iniziale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

ART. 18 (Bilancio di esercizio) - L'Associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso, insieme al bilancio preventivo, *predisposto* dal Consiglio Direttivo ed illustrato dal Tesoriere viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 19 (Volontari) - I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. Le spese sostenute dai volontari possono

essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 (Lavoratori) - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 (Libri) - L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, quando ne ricorrano i presupposti.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone espressa richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'Associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

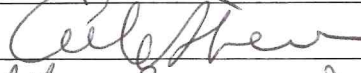
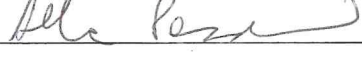
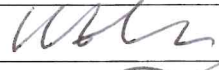
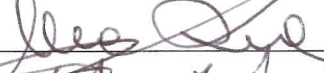
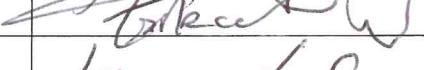
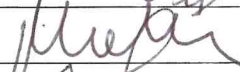
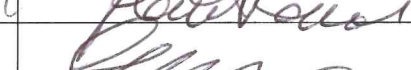
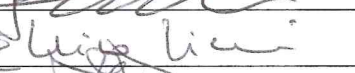
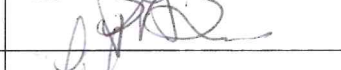
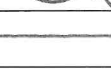
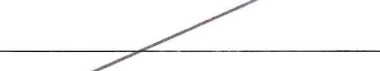
ART. 23 (Rinvio) - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, ove compatibili, le norme relative alle associazioni presenti nel *Codice Civile*, nel *D.P.R. 917/186*, in particolare all'art. 148, oltreché nelle altre leggi speciali di volta in volta applicabili.

Letto e confermato.

Tolentino li 24/11/2021



ASSEMBLEA CITTADINI IN CAMMINO 24.11.2021 – ELENCO DEI PRESENTI

NOME	COGNOME	FIRMA
FLAVIO	CORRADINI	
CARLA	DATENA	
AUBA	PASSARINI	
~~ENRICO~~	~~VASSANA~~	
~~MARCO~~	~~ATTILI~~	
FR. PAOLO	ACCATTO	
ALBA	MOSCA	
DOMENICO	BARACCHINI	
ETHANUEZ	CANDIA	
ROBERTO	VOCOSO	
ROBERTA	PLATINOTTI	
GIACUOLO	SARNARI	
ANDREA	FOGLIA	
EMANUELA	LANFRANCO	
GIUSEPPE	GENTIANI	
ENRICO	VISSANI	
PAOLO	PERRI	
LUCIANA	SALVUCCI	
RICCARDO	COGLIANDRO	
COSARO	CITROCECI	